

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Doc. CC
n. 1

RELAZIONE

CONCERNENTE LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE
DALLA GESTIONE COMMISSARIALE PER IL PIANO DI RIENTRO DEL
DEBITO PREGRESSO DI ROMA CAPITALE

(Anno 2022)

*(Articolo 14, comma 13-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)*

**Presentata dal Commissario straordinario del Governo per il piano di rientro del debito
pregresso del comune di Roma**

(BELTRAMI)

Comunicata alla Presidenza il 27 settembre 2023



COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER IL PIANO DI RIENTRO DEL DEBITO
PREGRESSO DEL COMUNE DI ROMA
(decreto legge n. 112/2008)

**Relazione sulle attività del
Commissario Straordinario del Governo per il
Piano di rientro del debito pregresso del
Comune di Roma**

(ex art. 13 comma 1 decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61)

Relazione al Parlamento

Anno 2022

Sommario

Premessa	3
Norme di funzionamento	4
La quantificazione del debito	8
Sintesi sullo stato di avanzamento del Piano di Rientro	8
Il Piano di Rientro del 2008 e l'accertamento del debito del 2010.....	9
Il Finanziamento della Gestione Commissariale.....	13
Attività di aggiornamento del Piano.....	17
Sintesi attività 2022	22
Debito commerciale.....	22
Debito finanziario.....	25
Massa attiva	26
Analisi dei flussi di cassa della Gestione Commissariale.....	28
Sintesi incassi e pagamenti.....	32
Procedure di selezione dei creditori da soddisfare	33



Premessa

L'articolo 14, comma 13-quater del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come integrato dal art. 13 comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, stabilisce che il Commissario Straordinario del debito pregresso del Comune di Roma invii annualmente al Parlamento e al Ministero dell'Interno una relazione contenente la rendicontazione delle attività svolte nell'ambito della Gestione Commissariale e l'illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare.

Il presente documento fornisce una rappresentazione sintetica delle attività poste in essere dalla Gestione Commissariale nel corso del 2022, del conseguente aggiornamento dei saldi delle tre principali componenti (debito commerciale, debito finanziario e massa attiva) in cui si articola il Piano di Rientro, e delle procedure individuate per la selezione dei creditori da soddisfare.



Norme di funzionamento

La normativa che disciplina la Gestione Commissariale del debito pregresso del Comune di Roma si caratterizza per le sue peculiarità, presentando profili derogatori rispetto alla normativa generale sul dissesto degli enti locali.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2008 sono stati individuati, ai sensi di quanto disposto dal comma 2, lettera a) dell'articolo 78 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, gli istituti e gli strumenti di cui al titolo VIII del TUEL di cui può avvalersi il Commissario Straordinario.

Le prescrizioni cui deve conformarsi il piano di rientro, in particolare per quanto attiene alla rilevazione della massa passiva, sono state originariamente individuate dall'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2008; in particolare la procedura ha previsto l'acquisizione, da parte degli Uffici competenti del Comune di Roma, della attestazione circa la sussistenza del debito, a firma dei responsabili dei vari servizi (comma 1 del citato art. 3) e la successiva decisione dell'inserimento delle posizioni debitorie nel bilancio relativo al piano di rientro da parte del Commissario Straordinario sulla base degli elementi di prova del debito desunti dalla documentazione, da altri atti e dall'attestazione di cui sopra (comma 3 del medesimo art. 3).

Attraverso il citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2008 sono stati individuati gli strumenti del TUEL che si applicano alla Gestione Commissariale. Alla Gestione Commissariale risultano quindi applicabili solo talune delle disposizioni del TUEL, mentre per gli altri profili sono state adottate disposizioni *ad hoc*. Ciò a significare la volontà del Legislatore di mantenere una natura speciale della Gestione Commissariale, differenziandola attraverso l'adozione di procedure peculiari rispetto a quelle degli enti in dissesto.

L'intervenuta attivazione della procedura straordinaria per la gestione economica e finanziaria del debito del Comune di Roma inibisce la possibilità di procedere alla dichiarazione del dissesto di Roma Capitale.

L'articolo 14, comma 13-ter del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilisce che la Gestione Commissariale ha termine allorché risultino esaurite le attività di carattere gestionale di natura straordinaria e residui una attività meramente esecutiva e adempimentale alla quale provvedono gli Uffici di Roma Capitale.



In particolare, e tra le altre, le norme del TUEL che risultano immediatamente applicabili alla Gestione Commissariale sono le disposizioni di cui all'articolo 248, commi 2, 3, e 4, che riguardano l'impossibilità di intraprendere o di proseguire azioni esecutive, l'impignorabilità delle somme di competenza della Gestione Commissariale e il blocco degli interessi. Inoltre, si applica il comma 12 dell'articolo 255 del TUEL, il quale dispone che la massa attiva non può essere assoggettata a sequestri o a procedure esecutive.

Inoltre la Gestione Commissariale, come previsto dal comma 4 dell'articolo 78 del richiamato decreto legge n. 112 del 2008, è titolare di una contabilità speciale.

Per la Gestione Commissariale è stata individuata una procedura peculiare rispetto a quella – di carattere generale - relativa al dissesto prevista per gli enti locali, e ciò con particolare riferimento alla attività di rilevazione della massa passiva e a quella di riconoscimento dei debiti fuori bilancio. L'art. 1 comma 26 del Decreto Legge n. 138 del 2011 convertito con modificazioni nella Legge 148/2011, ha previsto infatti una modalità semplificata di liquidazione degli importi inseriti nel Piano di Rientro riconducibili alla tipologia dei c.d. debiti fuori bilancio, in particolare è stato previsto che a tal fine *“fermo restando il disposto degli artt. 194 e 254 del TUEL ... è sufficiente una determinazione dirigenziale assunta con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del Segretario generale”* del Comune di Roma Capitale.

In forza di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2008 (disposizione che, come detto, individua gli istituti e gli strumenti del TUEL di cui il Commissario Straordinario può avvalersi), e dall'articolo 14, comma 13-ter del richiamato decreto legge n. 78 del 2010, la Gestione Commissariale, per l'espletamento delle attività di competenza, può, in base all'articolo 253 del TUEL (richiamato dall'art. 14, comma 13-ter, del decreto legge n. 78/2010), avvalersi di risorse interne di Roma Capitale e, per motivate esigenze, dotarsi di personale e acquisire consulenze.

Le modalità di rilevazione della massa passiva sopra descritte risultano confermate dall'introduzione nell'ordinamento dell'art. 1, commi 927 e ss. della legge 145 del 30 dicembre 2018, i quali, testualmente, dispongono:

“927. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e fatti salvi gli effetti del periodico aggiornamento del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015,



n. 208, ai fini della definitiva rilevazione della massa passiva del piano di rientro, Roma Capitale, tramite i responsabili dei servizi competenti per materia, entro il termine perentorio di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008.

928. Le istanze presentate ai sensi del comma 927 sono accompagnate da specifica attestazione che le obbligazioni si riferiscono a prestazioni effettivamente rese alla data del 28 aprile 2008 e che le stesse rientrano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresì che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione. Le istanze che si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono altresì riferirsi a provvedimenti di riconoscimento del debito fuori bilancio assunti in conformità a quanto previsto dall'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

929. Per le eventuali obbligazioni per le quali non sia stata presentata un'idonea istanza ai sensi dei commi 927 e 928, l'attestazione si intende resa in senso negativo circa la sussistenza del debito.

930. La definitiva rilevazione della massa passiva è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su specifica proposta del Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma. Nelle more del definitivo accertamento della massa passiva del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, il Commissario straordinario procede, con le modalità stabilite dai periodici aggiornamenti del piano di rientro di cui all'articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, o a seguito della presentazione di specifiche istanze avanzate da Roma Capitale, corredate di idonea attestazione circa la sussistenza, la certezza e la liquidità del credito, all'estinzione delle posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008.

931. [...]

932. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dell'accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma, di cui al comma 930 del presente articolo, stabilisce il termine finale per l'estinzione dei debiti oggetto di ricognizione, determinando contestualmente, ai sensi e per gli effetti del comma 13-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 31



maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale.”

La normativa di riferimento della Gestione Commissariale è stata ulteriormente aggiornata dall'art. 38 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con legge n. 58 del 28 giugno 2019, il quale ha previsto quanto segue:

- Comma 1: Disciplina della gestione dei crediti e debiti di competenza della Gestione Commissariale al termine dei 36 mesi previsti dall'art. 1 comma 927 e seguenti della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 per l'accertamento definitivo della massa passiva, con particolare riguardo ai residui attivi e passivi nei confronti di Roma Capitale;
- Commi da 1-bis a 1-sexies: Previsione dell'accollo da parte dello Stato del debito residuo derivante dal prestito obbligazionario City of Rome 5,345% di scadenza 27/1/2048 - ISIN XS0181673798 (nel seguito per brevità "BOC") con contestuale riduzione dei contributi pluriennali di cui la Gestione Commissariale è destinataria in forza di quanto previsto dall'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e del relativo limite alle somme che il Commissario straordinario del Governo per il piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma è autorizzato annualmente ad utilizzare a valere sui predetti contributi;
- Comma 1-septies: Destinazione, per gli anni dal 2020 al 2022, dei minori esborsi eventualmente derivanti operazioni di rinegoziazione dei mutui in essere con istituti di credito di competenza della Gestione Commissariale ad un fondo destinato al concorso per il pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane;
- Comma 2: Introduzione della possibilità per la Gestione Commissariale di ricorrere ad anticipazioni di liquidità da parte di Roma Capitale.

Il termine per la presentazione delle istanze di liquidazione da parte dei competenti uffici di Roma Capitale, previsto dal citato art. 1 comma 927 della legge n. 145/2018, è stato prorogato, prima dall'art. 13, comma 1, del D.L. 228 del 30 dicembre 2021, convertito con legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e, successivamente, dall'art. 3 comma 10 septies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14. In conseguenza di tali proroghe il termine è attualmente fissato per il 31 dicembre 2023.



La quantificazione del debito

Sintesi sullo stato di avanzamento del Piano di Rientro

Come meglio dettagliato nei seguenti paragrafi, il valore complessivo del debito è passato dai circa € 22,45 miliardi del documento di accertamento del debito al 30 luglio 2010, di cui € 6,79 miliardi di debito commerciale e circa € 15,66 di debito finanziario, ai € 6,95 miliardi dell'ultima proposta di aggiornamento del Piano al 31 maggio 2023, di cui € 2,59 miliardi di debito commerciale e circa € 4,36 miliardi di debito finanziario.

Valori in miliardi di €

Luglio 2010		Maggio 2023	
Debito commerciale	6,79	Debito commerciale	2,59
Debito finanziario	15,66	Debito finanziario con ammortamento diretto GC	2,32
		Debito finanziario con ammortamento a carico MEF	2,04
Totale	22,45	Totale	6,95

Si precisa che dal valore del debito finanziario è escluso il debito relativo al BOC oggetto di accollo da parte dello Stato, in applicazione di quanto previsto dall'art. 38 comma 1-bis del DL 34/2019, (complessivamente pari a circa € 3,3 miliardi) mentre sono inclusi i debiti finanziari con ammortamento a carico dello Stato (complessivamente pari a circa € 2,04 miliardi).

In merito giova evidenziare che, anche grazie alle misure messe in campo nei precedenti anni (rinegoziazioni con Cassa Depositi e Prestiti effettuate nel 2018 e 2020 e accollo del prestito obbligazionario BOC da parte dello Stato), il debito di competenza della Gestione Commissariale risulta finanziariamente sostenibile in quanto le risorse finanziarie residue fino al 2048 (al netto di quelle destinate al pagamento del BOC e del debito finanziario con ammortamento a carico del MEF), senza considerare, prudenzialmente, gli incassi sul fronte della massa attiva, al netto di quelle destinate ai pagamenti certi sul fronte del debito finanziario con ammortamento diretto a carico della Gestione Commissariale, risultano superiori al valore del debito commerciale residuo (al netto dei debiti verso terze parti nei confronti delle quali sono presenti crediti



contabilizzati in massa attiva e delle posizioni debitorie il cui quietanzamento è stato effettuato dalla Gestione Ordinaria di Roma Capitale):

Risorse finanziarie disponibili fino al 2048	€ 4.868.169.059,78
Pagamenti certi per l'estinzione del debito finanziario residuo con ammortamento diretto a carico della Gestione Commissariale	€ 2.337.120.952,34
Saldo disponibile per il pagamento del debito commerciale	€ 2.531.048.107,44
Debito commerciale residuo netto	€ 2.497.557.804,90

Nei seguenti paragrafi si fornisce una rappresentazione sintetica sullo stato di avanzamento del Piano di Rientro con riferimento alle tre componenti.

Il Piano di Rientro del 2008 e l'accertamento del debito del 2010

Il decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133, all'articolo 78 ha disposto che il Sindaco del Comune di Roma, nominato Commissario Straordinario del Governo, effettuasse la ricognizione della situazione economico finanziaria del Comune e delle Società Partecipate, e predisponesse il Piano di rientro dall'indebitamento pregresso.

Il Piano di rientro è stato presentato il 30 settembre 2008, successivamente integrato il 22 ottobre 2008, ed è stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 5 dicembre 2008.

La Gestione Commissariale assume con bilancio separato tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28 aprile 2008, anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti siano liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data.

Il decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, all'art 4, comma 8-bis, dispone che il Commissario Straordinario, che sostituisce il Sindaco nella funzione di Commissario, proceda alla predisposizione definitiva della ricognizione della massa attiva e della massa passiva rientranti nel Piano.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2010 è stato nominato il nuovo Commissario con il compito, tra gli altri, di procedere alla ricognizione della massa attiva



e passiva ai sensi dell'art 4, comma 8-bis del decreto legge n. 2 del 2010, entro il 15 giugno 2010, attestandone le conseguenti coperture finanziarie.

L'articolo 2, comma 196-bis della Legge 191 del 2009, comma inserito dal decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011 n. 10, ha approvato il documento concernente l'accertamento del debito del Comune di Roma alla data del 30 luglio 2010, con effetti a decorrere dal 29 dicembre 2010. Tale documento non quantificava in via definitiva l'esatto importo dovuto per alcune categorie di debiti e il Commissario Straordinario si riservava di aggiornare i predetti importi.

Il "Documento di accertamento del debito" rappresenta pertanto il documento che contiene i valori alla data del luglio 2010, individuando un disavanzo pari a 16.753 milioni di euro, derivante da un credito pari a 5.701 milioni di euro, di cui 80,9 milioni di euro in attesa di accertamento definitivo, e da un debito pari a 22.454 milioni di euro, di cui 5.488 milioni di euro in attesa di accertamento, in quanto derivante da partite debitorie per le quali, allo stato degli atti, non era possibile procedere con l'accertamento definitivo. Di seguito la rappresentazione sintetica delle tre componenti del Piano riportate nell'accertamento 2010:

Tabella 1 – Saldi Piano di Rientro da Accertamento del debito al 30 luglio 2010

	Importo Accertato	Importo da accertare	Totale
<i>Debito commerciale</i>	€ 4.052.458.815	€ 2.736.253.917	€ 6.788.712.732
<i>Deb. finanziario interessi</i>	€ 4.626.726.721	€ 2.577.761.422	€ 7.204.488.142
<i>Deb. finanziario capitale</i>	€ 8.285.505.614	€ 174.969.011	€ 8.460.474.625
<i>Massa attiva</i>	€ 5.620.074.277	€ 80.870.823	€ 5.700.945.100

Secondo tale documento, il debito, in estrema sintesi, risultava così composto:

- debiti "commerciali" derivanti da prestazioni rese e non pagate: 809 milioni di euro (pari a circa il 4 per cento);
- debiti "commerciali" derivanti dalla stima del valore delle partite debitorie legate all'insorgere di debiti fuori bilancio, dai contenziosi in atto nonché da indennizzi per espropriazioni: 3.366 milioni di euro (pari a circa il 15 per cento);
- debiti derivanti dalle perdite delle società partecipate e il ripiano del disavanzo delle somme vincolate nonché per la restituzione delle anticipazioni relative agli anni 2008/2009 a favore della Gestione Commissariale: 2.613 milioni di euro (pari a circa il 12 per cento);



- debiti finanziari derivanti dal rimborso delle quote capitali di mutui e buoni ordinari comunali e dagli oneri derivanti da contratti derivati: 8.976 milioni di euro (pari a circa il 40 per cento);
- oneri finanziari derivanti dal pagamento degli interessi sui mutui e buoni ordinari comunali: 6.688 milioni di euro (pari a circa il 30 per cento).

Rispetto all'originario Piano di Rientro del 2008, l'accertamento del debito al 30 luglio 2010 ha introdotto le seguenti principali novità:

- il debito viene suddiviso tra debito *“accertato”* e debito *“da accertare”* dove, come detto, quest'ultimo è relativo a partite debitorie per le quali, allo stato degli atti, non è stato possibile procedere con l'accertamento definitivo;
- nel debito finanziario viene aggiunta la spesa per interessi passivi, pari a 6.688 milioni di euro, mentre nel 2008 era stato considerato solo il debito derivante dal rimborso delle quote capitali;
- nel debito finanziario viene aggiunto il debito derivante da aperture di credito e prestiti flessibili stipulate ante 28 aprile 2008, non ancora utilizzate a tale data, che erano state escluse nel Piano del 2008. Il Piano di Rientro 2008 aveva escluso tali mutui dalla competenza della Gestione Commissariale in quanto *“La Gestione commissariale ha ritenuto di non poter inserire [...] le somme relative alle aperture di credito già contrattualizzate non utilizzate alla data del 28.04.2008, ammontanti ad € 1.117.095.201,75.”*. Secondo il Commissario *pro tempore* infatti *“in mancanza di un comportamento attivo da parte dell'Ente successivo alla data del 28.04.2008, l'obbligazione assunta non avrebbe comportato l'insorgenza di alcun debito”*. L'accertamento del 2010 modifica l'impostazione del 2008, come segue: *“[...] si è ritenuto di rivalutare la questione inserendo nella massa passiva il valore nominale delle aperture di credito per le quali, pur in assenza di utilizzazione, risultasse stipulato il contratto di appalto o si fosse addivenuti alla aggiudicazione dei lavori”*. L'accertamento del 2010 inserisce quindi tali mutui in capo alla Gestione Commissariale, per un importo di € 644.185.003,09, pari alla quota residua delle aperture di credito definite a condizione che le stesse siano correlate a obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data del 28 aprile 2008 (gare aggiudicate);



- viene incrementato il valore dei crediti costituenti la massa attiva derivante dai residui attivi del Comune di Roma. Mentre nell'originario Piano di Rientro del 2008, in via prudenziale, era stata iscritta in massa attiva esclusivamente quella parte di residui attivi che si presumeva potesse tramutarsi in effettive riscossioni, nell'accertamento del debito al 30 luglio 2010 è stato contabilizzato l'intero ammontare dei residui attivi, a prescindere dalle previsioni in merito alle effettive probabilità di riscossione. Per quanto riguarda in particolare i crediti di parte corrente (che costituiscono la principale componente della massa attiva), tale operazione ha comportato un aumento della massa attiva di circa 1 miliardo di euro;
- sono inserite nuove categorie di debiti, tra cui la principale è quella relativa alle procedure espropriative pregresse, per un valore di 1.000 milioni di euro, riferibili a circa 2.000 pratiche relative al periodo intercorso tra il 1950 e il 1990, per le quali era stato richiesto all'Ufficio unico espropriazioni del Comune di indicare l'onere potenziale che sarebbe potuto derivare dalla regolarizzazione delle stesse. Come si legge nel documento di accertamento del debito del 2010 *“in relazione ad un campione di 115 procedure, delle quali l'Ufficio ha avuto una cognizione più approfondita, l'onere è stato quantificato in euro 568.574.922. Per le restanti 1.885 procedure, pur in mancanza di un dato certo sul numero esatto dei creditori/proprietari e della effettiva consistenza delle aree espropriate, l'Ufficio, sulla base di elementi induttivi, ha ipotizzato un ulteriore onere di circa 1.000 milioni di euro”* che la Gestione Commissariale dell'epoca *“ha rideterminato in complessivi 1.000 milioni di euro, scontando la possibilità di consistenti riduzioni in sede di definizione consensuale delle pretese e del lungo tempo trascorso destinato ad incidere notevolmente sull'azionabilità delle pretese stesse”*;
- viene registrato un incremento del debito di 413 milioni di euro derivante dalla emersione di ulteriori debiti fuori bilancio e da un aumento di 286 milioni di euro per debiti fuori bilancio derivanti da contenzioso, a seguito dell'interpretazione autentica introdotta dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42: *“la Gestione Commissariale assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28 aprile del 2008, anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti siano liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data”*;



- il nuovo Piano assorbe, come ulteriore debito, anche la restituzione delle anticipazioni relative agli anni 2008/2009 a favore della Gestione Commissariale ed i pagamenti per conto della stessa disposti dalla Gestione Ordinaria (Roma Capitale) successivamente al 2008, per un valore complessivo di 591 milioni di euro.

Il Finanziamento della Gestione Commissariale

Il finanziamento della Gestione Commissariale è stato previsto con il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha assegnato stabilmente una dotazione finanziaria alla Gestione Commissariale a partire dall'esercizio 2011 pari a € 500 milioni annui. Il contributo statale di cui la Gestione è destinataria trova copertura (cfr. art. 14, comma 14, D.L. 78/2010) per € 300 milioni in un fondo annuale allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze; la quota restante di € 200 milioni è reperita mediante l'istituzione, fino al conseguimento del suddetto ammontare, di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma e da un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF dello 0,4%.

La normativa non prevede un esplicito termine finale per tale finanziamento, tuttavia i relativi fondi sono stati impegnati nel bilancio dello Stato, con il DM MEF 28 marzo 2011, dal 2011 al 2040 per un importo annuo pari a € 500 milioni. Quota parte di tale dotazione è stata utilizzata dai precedenti Commissari Straordinari *pro tempore* per un'operazione di attualizzazione dei contributi futuri che ha portato all'assorbimento di un totale di contributi pari a circa € 5 miliardi a fronte di un capitale anticipato pari a circa € 3 miliardi generando quindi un costo in termini di interessi passivi pari a circa € 2 miliardi. Tale operazione ha portato all'assorbimento di una quota parte dei contributi annui pari a € 180,2 milioni; pertanto i contributi residui di cui la Gestione Commissariale risulta beneficiaria fino al 2040 sono ridotti a € 319,8 milioni annui.

La Gestione Commissariale è stata inoltre destinataria di ulteriori fondi sulla base del combinato disposto dell'art. 14 comma 14-bis del decreto legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, e dell'art. 16 comma 12-octies del decreto legge n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012.



Tali fondi pari a complessivi € 1.088.257.848,00 nel periodo 2012-2042, impegnati con il DM MEF 23 gennaio 2013, sono stati interamente utilizzati per un'ulteriore operazione di attualizzazione che, a fronte di un capitale anticipato pari a € 569 milioni, ha generato interessi passivi pari a complessivi € 517 milioni.

In sintesi, le operazioni di attualizzazione operate in passato hanno comportato un assorbimento di complessivi € 6 miliardi con un capitale anticipato pari a circa € 3,5 miliardi ed interessi passivi generati pari a circa € 2,5 miliardi (in termini nominali pari al 69% del capitale anticipato).

Come anticipato nel precedente paragrafo relativo alle norme di funzionamento, si rappresenta che l'art. 38 del decreto-legge 34/2019 ha previsto l'accollo del BOC da parte dello Stato (perfezionatosi nel mese di gennaio 2020) con una contestuale rimodulazione dei contributi in entrata, in particolare:

- la lett. a) del comma 1-ter prevede, a parziale copertura della quota interessi oggetto di accollo, l'assorbimento di contributi per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2048;
- il comma 1-sexies prevede, a integrale copertura della quota capitale oggetto di accollo, l'assorbimento di contributi per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2042 al 2048.

Complessivamente, quindi, l'accollo del BOC assorbe contributi per un importo pari a circa € 3,3 miliardi. Contestualmente, si segnala che il comma 6 dell'art 42-bis del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, convertito con legge n. 126 del 13 ottobre 2020, ha aggiornato la normativa prevista dal suddetto D.L. 34/2019, integrando l'art. 38 comma 1 quinquies come segue *«dopo le parole: "In caso di mancata adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 1-bis," sono inserite le seguenti: "nonché ai fini del pagamento della cedola in corso al momento dell'adesione stessa»*. In virtù di tale modifica normativa la Gestione Commissariale ha ottenuto il pagamento dei contributi relativi alla cedola BOC scaduta il 27 gennaio 2020 che, come evidenziato a partire dalla proposta di aggiornamento del Piano al 31 maggio 2020, risultavano essenziali per assicurare la solvibilità della Gestione Commissariale.



La rinegoziazione stipulata con Cassa Depositi e Prestiti in data 20/12/2018, repertorio n. 10769, raccolta n. 5139, nonché quella stipulata in data 25 giugno 2020, repertorio n. 13562, raccolta n. 6588, in applicazione dell'art. 38 comma 1-septies del DL 34/2019, hanno previsto il pagamento delle rate post rinegoziazione a valere direttamente sui contributi di cui la Gestione Commissariale è destinataria.

Giova rammentare infine che l'art. 1 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 ha previsto l'introduzione delle seguenti disposizioni:

- Comma 485: *“Dopo il comma 14-quater dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è inserito il seguente: «14-quinquies. In parziale deroga a quanto previsto dal comma 14-quater, per l'anno 2023 il comune di Roma provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 20 dicembre 2023, la somma di 100 milioni di euro. Per gli anni dal 2024 al 2026 il comune di Roma provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi del medesimo comma 14-quater, entro il 20 dicembre dell'anno di riferimento, la somma di 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 240 milioni di euro per l'anno 2026. A tale fine, il comune di Roma rilascia apposita delegazione di pagamento, ai sensi dell'articolo 206 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”*
- Comma 486: *“In considerazione di quanto previsto dal comma 14-quinquies dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dal comma 485, la dotazione del fondo di cui al comma 15 del medesimo articolo 14 è rideterminata in 100 milioni di euro per l'anno 2023, in 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e in 240 milioni di euro per l'anno 2026. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 40 milioni di euro l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.”*



In estrema sintesi i commi sopra citati hanno previsto una rimodulazione annuale dei contributi di cui la Gestione Commissariale è beneficiaria con una riduzione di € 100 milioni per l'anno 2023 compensata da un aumento di € 30 milioni per gli anni 2024 e 2025 e € 40 milioni per l'anno 2026.

Di seguito si propone la sintesi dei flussi di cassa in entrata residui riportata nella proposta di aggiornamento del Piano al 31 maggio 2023:

Tabella 2 – Sintesi risorse finanziarie al 31 maggio 2023

Anno	Cassa al 25.05.2023 (a)	Contributi lordi (b)	Contributi assorbiti da rinegoziazione CDP 2018 (c)	Contributi assorbiti da Interessi BOC (d)	Contributi assorbiti da capitale BOC (e)	Contributi assorbiti da rinegoziazione CDP 2020 (f)	Rimodulazioni contributi l. 197/2022 c 485 e 486 (g)	Totale risorse finanziarie post DL Crescita (h=a+b+c+d+e+f+g)
2023	274.365.640	440.628.138	- 97.820.028	- 50.000.000		- 50.984.919	-100.000.000	416.188.832
2024		319.824.969	- 95.282.351	- 50.000.000		- 50.272.059	30.000.000	154.270.559
2025		319.824.969	- 92.744.674	- 50.000.000		- 49.559.201	30.000.000	157.521.094
2026		319.824.969	- 90.206.996	- 70.000.000		- 48.846.341	40.000.000	150.771.631
2027		319.824.969	- 87.669.319	- 70.000.000		- 48.133.482		114.022.167
2028		319.824.969	- 85.131.642	- 70.000.000		- 47.420.623		117.272.703
2029		319.824.969	- 82.593.965	- 70.000.000		- 46.707.764		120.523.239
2030		319.824.969	- 80.056.288	- 70.000.000		- 45.994.905		123.773.776
2031		319.824.969	- 77.518.611	- 74.830.000		- 45.282.046		122.194.312
2032		319.824.969	- 74.980.933	- 74.830.000		- 35.860.941		134.153.095
2033		319.824.969	- 72.443.256	- 74.830.000		- 35.148.169		137.403.544
2034		319.824.969	- 69.905.579	- 74.830.000		- 34.435.397		140.653.992
2035		319.824.969	- 67.367.902	- 74.830.000		- 33.722.622		143.904.445
2036		319.824.969	- 64.830.225	- 74.830.000		- 21.682.604		158.482.140
2037		319.824.969	- 62.292.548	- 74.830.000		- 18.647.079		164.055.342
2038		319.824.969	- 59.754.871	- 74.830.000		- 17.942.729		167.297.369
2039		319.824.969	- 57.217.193	- 74.830.000		- 17.238.380		170.539.395
2040		319.824.969	- 54.679.518	- 74.830.000		- 16.534.024		173.781.426
2041		500.000.000	-	- 74.830.000				425.170.000
2042		500.000.000	-	- 74.830.000	- 200.000.000			225.170.000
2043		500.000.000	-	- 74.830.000	- 200.000.000			225.170.000
2044		500.000.000	-	- 74.830.000	- 200.000.000			225.170.000
2045		500.000.000	-	- 74.830.000	- 200.000.000			225.170.000
2046		500.000.000	-	- 74.830.000	- 200.000.000			225.170.000
2047		500.000.000	-	- 74.830.000	- 200.000.000			225.170.000
2048		500.000.000	-	- 74.830.000	- 200.000.000			225.170.000
Grand Total	274.365.640	9.877.652.603	-1.372.495.898	-1.846.940.000	-1.400.000.000	-664.413.285	-	4.868.169.060

Si segnala che i contributi residui per l'annualità 2022, pari a complessivi € 120.803.169,66, alla data odierna non risultano corrisposti. Pertanto, nella tabella precedente sono aggiunti ai contributi attesi nell'esercizio 2023.



Attività di aggiornamento del Piano

L'art. 2, comma 7 del decreto legge n. 225 del 29 dicembre 2010 (cd milleproroghe), convertito, con modificazioni, con la legge 26 febbraio 2011, n. 10 ha introdotto la possibilità, con appositi provvedimenti predisposti dal Commissario Straordinario, di procedere all'accertamento di eventuali ulteriori partite creditorie e debitorie rispetto al documento concernente l'accertamento del debito di cui all'articolo 14, comma 13-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

In forza di quanto stabilito dall'art. 1, comma 751 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Commissario Straordinario del Governo per la gestione del Piano di rientro, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, propone alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'aggiornamento del Piano di rientro di cui all'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

In conformità al dettato normativo sopracitato, su proposta del Commissario Straordinario *pro tempore* sono stati approvati con DPCM i seguenti aggiornamenti del Piano di Rientro:

- Aggiornamento del Piano al 31 gennaio 2016 approvato con DPCM 14 novembre 2016;
- Aggiornamento del Piano al 30 novembre 2016 approvato con DPCM 11 luglio 2017;
- Aggiornamento del Piano al 31 maggio 2017 e 30 novembre 2017 approvato con DPCM 5 luglio 2018;
- Aggiornamento del Piano al 31 maggio 2018 approvato con DPCM 25 ottobre 2018;
- Aggiornamento del Piano al 30 novembre 2018 approvato con DPCM 9 gennaio 2020;
- Aggiornamento del Piano al 31 maggio 2019 e 30 novembre 2019 entrambi approvati con DPCM 20 gennaio 2021;
- Aggiornamento del Piano al 31 maggio 2020 e 30 novembre 2020 entrambi approvati con DPCM 29 marzo 2021;
- Aggiornamento del Piano al 31 maggio 2021 e 30 novembre 2021 entrambi approvati con DPCM 12 aprile 2022;
- Aggiornamento del Piano al 31 maggio 2022 approvato con DPCM 22 febbraio 2023.



L'ultimo aggiornamento del Piano approvato con DPCM 22 febbraio 2023, come sopra indicato, riportava l'aggiornamento dei saldi di massa attiva e passiva come di seguito sintetizzato:

Tabella 3 – Saldi da aggiornamento del Piano di Rientro al 31 maggio 2022 approvato con DPCM 22 febbraio 2023

	Accertato	Da accertare	Totale
Debito commerciale	€ 752.927.104,52	€ 1.954.800.651,39	€ 2.707.727.755,91
Debito finanziario con ammortamento diretto a carico della Gestione Commissariale	€ 2.353.737.791,26	€ 895.375,67	€ 2.354.633.166,93
Debito finanziario con ammortamento a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze	€ 2.172.430.634,27	€ 0,00	€ 2.172.430.634,27
Totale Massa Passiva	€ 5.279.095.530,05	€ 1.955.696.027,06	€ 7.234.791.557,11
Totale Massa attiva	€ 1.024.040.033,73	€ 197.087.626,78	€ 1.221.127.660,51

Attualmente sono in fase di approvazione le proposte di aggiornamento del Piano al 30 novembre 2022 e 31 maggio 2023. Tale ultima proposta di aggiornamento del Piano riporta i seguenti saldi di massa attiva e passiva:

Tabella 4 – Saldi da proposta di aggiornamento del Piano di da Accertamento del debito al 31 maggio 2023 in corso di approvazione

	Accertato	Da accertare	Totale
Debito commerciale	€ 732.470.713,54	€ 1.857.199.767,51	€ 2.589.670.481,05
Debito finanziario con ammortamento diretto a carico della Gestione Commissariale	€ 2.187.363.061,60	€ 135.580.286,52	€ 2.322.943.348,12
Debito finanziario con ammortamento a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze	€ 2.036.909.182,74	€ 0,00	€ 2.036.909.182,74
Totale Massa Passiva	€ 4.956.742.957,88	€ 1.992.780.054,03	€ 6.949.523.011,91
Totale Massa attiva	€ 912.936.820,21	€ 153.410.172,05	€ 1.066.346.992,26

Rispetto alla tabella precedente è opportuno precisare come il debito accertato è quello per il quale è stato completato con esito positivo l'iter istruttorio per l'inserimento in massa passiva così come delineato dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 1 comma 927 e ss della legge n. 145/2018. Il debito da accertare, invece, è relativo a quelle posizioni contabilizzate nel bilancio separato della Gestione Commissariale per le quali tuttavia i competenti uffici capitolini non hanno ancora presentato una valida istanza di inserimento in massa passiva.

Per quanto riguarda il debito commerciale, come riportato nella tabella precedente, al 31 maggio 2023 ammonta a circa € 2,59 miliardi di cui € 0,73 miliardi accertati e € 1,86 miliardi da accertare.



Il debito commerciale accertato, complessivamente pari a € 732,5 milioni, può essere suddiviso nelle seguenti componenti:

1. Posizioni debitorie accertate, ma non ancora autorizzate al pagamento in quanto in attesa della risposta del creditore alla proposta di pagamento effettuata o posizioni il cui quietanzamento è stato effettuato dalla Gestione Ordinaria di Roma Capitale e pertanto il Commissario ha autorizzato l'iscrizione nel bilancio separato di un residuo passivo nei confronti di Roma Capitale: € 69,7 milioni;
2. Posizioni debitorie accertate nei confronti di terze parti nei confronti delle quali sussistono contemporaneamente crediti iscritti in massa attiva per le quali il pagamento risulta pertanto subordinato alla riscossione o altra diversa modalità di estinzione dei crediti: € 47,6 milioni;
3. Posizioni debitorie per le quali è stato autorizzato il pagamento per il 50% dell'ammontare inserito e pertanto in massa passiva permane il residuo 50%: € 15,7 milioni;
4. Debito v/Roma Capitale derivante dal D.L. 16/2014 "Salvaroma": € 599,5 milioni.

Il debito commerciale da accertare, complessivamente pari a € 1.857,2 milioni, può essere suddiviso nelle seguenti componenti:

1. Debito potenziale da contenzioso: € 560,9 milioni;
2. Debito potenziale da procedure espropriative pregresse: € 879,2 milioni;
3. Altre posizioni debitorie da accertare (prestazioni rese e non pagate e debiti fuori bilancio rilevati sulla base delle dichiarazioni rese dai competenti uffici capitolini ma ad oggi non riconosciuti ai sensi dell'art. 194 del TUEL): € 327,1 milioni;
4. Debito potenziale derivante dal rilascio di garanzie fideiussorie: € 90,0 milioni.

Giova rammentare che, sulla base di quanto previsto dalla normativa richiamata in precedenza, *“le obbligazioni contratte ante 28 aprile 2008 non rientranti nella definitiva rilevazione approvata con il DPCM”* rientreranno nella competenza di Roma Capitale. Il valore di tali obbligazioni è potenzialmente pari al debito commerciale da accertare che, come sopra esposto, è di circa € 1,8 miliardi.

Tala circostanza risulta aggravata dal fatto che i debiti commerciali rientrerebbero nella competenza ordinaria sprovvisti delle tutele previste dalla normativa vigente per la Gestione Commissariale:



- blocco degli interessi e della rivalutazione monetaria alla data di dichiarazione del dissesto - 3 luglio 2008;
- divieto di intraprendere azioni esecutive;
- poteri transattivi in capo al Commissario.

Per quanto riguarda la componente finanziaria il debito residuo ad oggi può essere suddiviso in tre categorie:

- a) Debito finanziario oggetto delle rinegoziazioni CDP, con ammortamento a carico del MEF: € 2,04 miliardi, di cui € 1,49 miliardi in conto capitale e € 0,54 miliardi in conto interessi;
- b) Debito finanziario relativo al prestito obbligazionario “BOC - City of Rome 5,345%”, oggetto di accollo da parte dello Stato: € 3,27 miliardi, di cui € 1,40 miliardi in conto capitale e € 1,87 miliardi in conto interessi;
- c) Debito finanziario con ammortamento diretto a carico della Gestione Commissariale: € 2,32 miliardi, di cui € 1,43 miliardi in conto capitale e € 0,9 miliardi in conto interessi.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 932-bis, lettera c) della legge n. 145/2018, il debito di cui alla precedente lettera c), alla chiusura della Gestione Commissariale, tornerà in capo a Roma Capitale, andando quindi a incidere sul limite di indebitamento, di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dell'Amministrazione Capitolina, da cui oggi è escluso, con potenziali impatti sulla capacità di investimento. Invero, il citato art. 204 prevede che dal conteggio del limite di indebitamento siano detratti i contributi statali e regionali in conto interessi. I contributi di cui la Gestione Commissariale è beneficiaria, che rientreranno nella titolarità di Roma Capitale, non possono essere considerati contributi con specifico vincolo in conto interessi.

Sul punto sarebbe ipotizzabile un'operazione finanziaria basata, da un lato, sull'ottenimento di un vantaggio finanziario e, dall'altro, sul pagamento delle rate post rinegoziazione da parte del MEF a valere sui contributi di cui la Gestione Commissariale è beneficiaria, con conseguente sfruttamento dei benefici derivanti dalle maggiori garanzie per gli istituti di credito. Tale operazione consentirebbe di eliminare o sensibilmente ridurre l'impatto sul bilancio di Roma Capitale.

Sul fronte del debito finanziario un ulteriore punto di attenzione è rappresentato dal sensibile aumento dei tassi di interessi che sta interessando i mercati e che incide sui mutui regolati a tasso



variabile inseriti nella massa passiva. Basti pensare che rispetto alla proposta di aggiornamento del Piano al 31 maggio 2022, su un montante di debito residuo regolato a tasso variabile di circa € 356,5 milioni si è registrato un aumento degli interessi variabili di circa € 136,4 milioni. Come riportato nel seguito del documento, gli attuali flussi di cassa della Gestione Commissariale consentono di ammortizzare tale impatto. Giova segnalare che l'impatto dell'aumento dei tassi è stato limitato grazie all'operazione di rinegoziazione messa in campo con Cassa Depositi e Prestiti con la quale sono stati rinegoziati 294 mutui regolati a tasso variabile, per un valore di debito residuo pari a € 325,3 milioni, trasformandoli in mutui a tasso fisso con un tasso medio post rinegoziazione pari al 0,043%.



Sintesi attività 2022

Di seguito si propone una sintesi delle principali attività poste in essere nel 2022 relativamente alle tre componenti del Piano di Rientro (debito commerciale, debito finanziario e massa attiva).

Debito commerciale

Nei successivi paragrafi vengono descritte le principali attività svolte sul fronte del debito commerciale, in aggiunta alle ordinarie attività di accertamento e autorizzazione al pagamento delle istanze di liquidazione presentate dai competenti uffici capitolini, di seguito sintetizzate:

- a) Riaccertamento dei residui passivi di competenza della Gestione Commissariale;
- b) Riacquisizione da parte di Roma Capitale dei debiti e crediti nei confronti di AMA S.p.A.
- c) Inserimento nel Piano di Rientro della Gestione Commissariale del debito potenziale derivante da garanzie fideiussorie riferite al progetto “Punti Verde Qualità” e ulteriori posizioni debitorie di natura rilevante.

Di seguito si propone la sintesi delle posizioni debitorie accertate, vale a dire quelle per le quali è stato concluso con esito positivo l’iter procedimentale per l’inserimento in massa passiva, così come riportato nel documento di aggiornamento del Piano di maggio 2023:

Tabella 5 - Evoluzione accertamento debito commerciale

Periodo	Posizioni debitorie accertate
Nov 2016 – Mag 2017	€ 5,8 milioni
Mag 2017 – Nov 2017	€ 8,8 milioni
Nov 2017 – Mag 2018	€ 8,7 milioni
Mag 2018 – Nov 2018	€ 20,3 milioni
Nov 2018 – Mag 2019	€ 23,4 milioni
Mag 2019 – Nov 2019	€ 10,8 milioni
Nov 2019 – Mag 2020	€ 63,9 milioni



Mag 2020 – Nov 2020	€ 8,4 milioni
Nov 2020 – Mag 2021	€ 81,9 milioni
Mag 2021 – Nov 2021	€ 17,9 milioni
Nov 2021 – Mag 2022	€ 69,1 milioni
Mag 2022 – Nov 2022	€ 15,7 milioni
Nov 2022 – Mag 2023	€ 56,2 milioni

A. Riaccertamento dei residui passivi di competenza della Gestione Commissariale

Coerentemente con quanto effettuato negli ultimi anni, nel corso del secondo semestre 2022 si è proceduto con la periodica operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi registrati nel bilancio separato della Gestione Commissariale.

Il riaccertamento ha riguardato le posizioni debitorie riconducibili alle seguenti categorie:

- Prestazioni rese e non pagate alla data del 28 aprile 2008;
- Debiti fuori bilancio rilevati sulla base delle dichiarazioni rese dai competenti uffici capitolini in sede di predisposizione del Piano di Rientro al 28 aprile 2008 e del successivo accertamento del debito al 30 luglio 2010.

In sede di riaccertamento sono pervenute circa 500 richieste di cancellazione per un importo complessivo di € 12.225.812,89.

Le posizioni cancellate sono quelle per le quali i competenti uffici capitolini hanno attestato che non sussistono i requisiti per il mantenimento in massa passiva così come disciplinati dall'art. 1 commi 927 e seguenti della legge n. 145/2018.

Dall'operazione di riaccertamento, sono stati esclusi i fondi registrati sul bilancio separato della Gestione Commissariale relativi a debiti fuori bilancio derivanti da contenziosi e da procedure espropriative pregresse in quanto, stante la loro natura di debiti potenziali, non sono assoggettabili ad una procedura di riaccertamento tecnicamente intesa.



B. Riacquisizione da parte di Roma Capitale dei debiti e crediti nei confronti di AMA S.p.A.

Con Delibera dell'Assemblea Capitolina n. 57 del 19 luglio 2022, Roma Capitale ha deliberato di procedere, ai sensi dell'art. 16 comma 5 del decreto legge n. 16 del 6 marzo 2014, alla riacquisizione della titolarità dei crediti vantati dalla Gestione Commissariale nei confronti di AMA S.p.A. per € 110.287.181,20 ed alla riacquisizione dei debiti verso AMA S.p.A. iscritti nel bilancio separato della Gestione Commissariale, al netto delle partite per le quali le Strutture di Roma Capitale hanno già presentato istanza di cancellazione, per un importo pari a € 83.980.834,18, con relativa compensazione delle partite creditorie e debitorie di AMA S.p.A. Tale opzione era espressamente prevista dal citato art. 16 comma 5 del decreto legge n. 16 del 6 marzo 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 2 maggio 2014, il quale disponeva che: *“Roma Capitale può riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento predisposto ai sensi del citato articolo 14, comma 13-bis, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, verso le società dalla medesima partecipate, anche compensando totalmente o parzialmente gli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva di cui al citato documento”*.

In conseguenza dell'esercizio di tale opzione da parte di Roma Capitale, la Gestione Commissariale ha provveduto ad espungere dal proprio bilancio separato i seguenti importi:

- Debiti verso AMA S.p.A. per un importo di € 83.974.504,60, di cui € 70.503.246,01 già accertati e € 13.471.258,59 da accertare;
- Crediti verso AMA S.p.A. per un importo di € 110.280.851,56.

Si precisa che rispetto a quanto riportato nella predetta Delibera dell'Assemblea Capitolina n. 57 del 19 luglio 2022, gli importi dei crediti e debiti oggetto di effettiva riacquisizione sono inferiori entrambi di € 6.329,64 a seguito di una compensazione, tra una partita creditoria e una debitoria, avvenuta medio tempore.

Giova precisare che l'espunzione dal bilancio separato di tali partite creditorie e debitorie non è stata sottoposta all'approvazione della proposta di aggiornamento in quanto trattasi di un'opzione esercitata da Roma Capitale in funzione di un'espressa previsione normativa rispetto alla quale non è previsto uno specifico assenso da parte della Gestione Commissariale.



C. Inserimento nel Piano di Rientro della Gestione Commissariale del debito potenziale derivante da garanzie fideiussorie riferite al progetto “Punti Verde Qualità”

Nella proposta di aggiornamento del Piano di Rientro al 30 novembre 2021 era stato proposto l’inserimento nel Piano di Rientro del debito potenziale derivante da garanzie fideiussorie riferite al progetto “Punti Verde Qualità” per un totale di € 133.655.135,24 sulla base di quanto richiesto ed attestato dai competenti uffici di Roma Capitale con specifica istanza.

Sul punto giova evidenziare come tali posizioni debitorie non erano mai state inserite né nell’originario Piano di Rientro del 2008 né nei successivi aggiornamenti. La Gestione Commissariale ha quindi proceduto ad effettuare degli approfondimenti tecnici con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dell’Interno al fine di valutare la sussistenza dei requisiti per la l’inserimento in massa passiva di tali posizioni debitorie nel Piano di Rientro nonché a richiede un apposito parere all’Avvocatura Generale dello Stato al fine di individuare il momento in cui si è perfezionata l’obbligazione debitoria in capo al Comune di Roma e, conseguentemente, la sussumibilità o meno alla competenza commissariale. A seguito del positivo espletamento delle procedure suddette si è quindi proceduto a formulare la richiesta di inserimento in massa passiva esclusivamente per quelle posizioni per le quali l’obbligazione giuridicamente vincolante a carico del Comune si è perfezionata in data antecedentemente al 29 aprile 2008.

Si precisa che nella proposta di aggiornamento del Piano è stato previsto altresì l’inserimento in massa attiva di un credito di pari importo per la rivalsa nei confronti dei concessionari insolventi. Tale proposta è stata approvata con DPCM 22 aprile 2022 e, pertanto, la Gestione Commissariale ha provveduto a contabilizzare nel proprio bilancio separato una posizione debitoria pari a € 133.655.135,24 e una corrispondente posizione creditoria del medesimo importo.

Debito finanziario

Sul fronte del debito finanziario, nel corso del 2022 non sono state svolte operazioni straordinarie e pertanto si è proceduto con il solo pagamento delle rate dei mutui in scadenza.



Massa attiva

Riguardo la massa attiva giova rammentare che dalla lettura del quadro normativo vigente e dalla prassi consolidata dall'avvio della Gestione Commissariale ad oggi, si evince che la medesima, pur essendo destinataria del versamento delle entrate del Comune di competenza alla data del 28 aprile 2008, fatta eccezione per quelle accertate in data successiva al 31 dicembre 2007, non è competente in merito alle diverse fasi della gestione delle entrate che restano nella titolarità della Gestione Ordinaria, con riguardo anche all'accertamento delle entrate tributarie e, segnatamente, al processo di riscossione delle medesime (ad es: notifica di atti interruttivi della prescrizione, discarico per inesigibilità, procedura di cessione del credito tributario). Tale impostazione è stata altresì confermata dal parere della Ragioneria Generale dello Stato all'aggiornamento del Piano al 30 novembre 2018 approvato con DPCM 9 gennaio 2020.

Ne deriva che gli strumenti a disposizione della Gestione Commissariale, per incidere sull'effettiva riscossione delle entrate di propria competenza, si limitano all'impulso, supervisione e monitoraggio dell'attività svolta da Roma Capitale la quale resta l'unica titolare a porre in essere gli strumenti normativamente previsti.

Ciò premesso di seguito si descrive la sintesi delle principali attività poste in essere nel corso del 2022.

A. Riaccertamento straordinario dei residui attivi

Parallelamente a quanto avvenuto sul fronte della massa passiva, nel secondo semestre 2022 è stato effettuato il riaccertamento dei residui attivi contabilizzati nel bilancio separato della Gestione Commissariale.

Conformemente a quanto previsto dalla citata Deliberazione della Corte dei Conti n. 44/2019 in merito alle verifiche riguardanti i crediti iscritti in massa attiva, è stato richiesto ai competenti uffici capitolini di valutarne e attestarne la perdurante sussistenza, in base a validi titoli giuridici e di effettiva esigibilità. Inoltre, nel caso di mantenimento, è stato richiesto di indicare le procedure e i tempi di realizzo.

In sede di riaccertamento sono pervenute circa 250 richieste di cancellazione per un importo complessivo di € 2.044.030,94.



Per quanto riguarda le procedure e i tempi di realizzo, non è stato ottenuto un adeguato riscontro in quanto, per la quasi totalità delle posizioni, l'informazione non è stata fornita o è stato indicato che trattasi di posizioni affidate all'agente della riscossione. Si rappresenta tuttavia che per i residui attivi mantenuti, come sopra anticipato, gli uffici capitolini competenti hanno attestato la perdurante sussistenza, in base a validi titoli giuridici, e di effettiva esigibilità. Ciò posto, si ritiene che le risultanze delle attività di riaccertamento effettuate possano essere recepite nell'attuale proposta di aggiornamento del Piano in considerazione del fatto che nella contabilità commissariale, per sua natura, non possono trovare applicazione le regole riguardanti la reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito è esigibile e gli accantonamenti di fondi crediti di dubbia e difficile esigibilità previsti dal punto 9 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.

B. Riacquisizione da parte di Roma Capitale dei debiti e crediti nei confronti di AMA S.p.A.

Come rappresentato in precedenza, con Delibera dell'Assemblea Capitolina n. 57 del 19 luglio 2022, Roma Capitale ha deliberato di procedere, ai sensi dell'art. 16 comma 5 del decreto legge n. 16 del 6 marzo 2014, alla riacquisizione della titolarità dei crediti vantati dalla Gestione Commissariale nei confronti di AMA S.p.A. per € 110.287.181,20.

Rispetto all'importo indicato nella predetta Delibera, l'importo dei crediti espunto dal bilancio separato della Gestione Commissariale è stato pari a € 110.280.851,56, in quanto la differenza di € 6.329,64 è dovuta a una compensazione tra una partita creditoria e una debitoria avvenuta in itinere.

Si segnala infine che Roma Capitale ha escluso dalla riacquisizione il credito nei confronti di AMA di € 20.803.596,96 relativo all'accertamento 2001/1349. Atteso che, come noto, la titolarità delle posizioni debitorie e creditorie resta di esclusiva competenza di Roma Capitale, la Gestione Commissariale ha richiesto ai competenti uffici capitolini di verificarne la perdurante sussistenza, in base a validi titoli giuridici, e di effettiva esigibilità e, in caso di esito positivo a porre in essere tutte le azioni volte alla riscossione dello stesso o, in caso di esito negativo, a richiederne la cancellazione dal Piano di Rientro. Rispetto a tale richiesta, ad oggi, non sono stati ricevuti aggiornamenti.



C. 6.3.3. Inserimento del credito potenziale per la rivalsa nei confronti dei mutuatari/concessionari insolventi relativamente alle garanzie fideiussorie

Analogamente a quanto descritto sul fronte della massa passiva, nel corso del 2022 si è proceduto alla contabilizzazione nel bilancio separato del credito per la rivalsa della Gestione Commissariale nei confronti dei mutuatari/concessionari insolventi per un importo corrispondente a quello del debito potenziale inserito in massa passiva pari a € 133.655.135,24. Dal momento che tale credito si perfezionerà esclusivamente al momento dell'effettivo pagamento e in misura pari allo stesso, viene iscritto come credito potenziale nel bilancio separato della Gestione Commissariale.

Analisi dei flussi di cassa della Gestione Commissariale

Il debito di competenza della Gestione Commissariale risulta finanziariamente sostenibile. Le risorse finanziarie residue fino al 2048 (al netto di quelle destinate al pagamento del BOC e del debito finanziario con ammortamento a carico del MEF), senza considerare, prudenzialmente, gli incassi sul fronte della massa attiva, ammontano complessivamente a circa € 4,87 miliardi, risultando dunque superiori alla somma del valore del debito commerciale residuo (al netto dei debiti verso terze parti nei confronti delle quali sono presenti crediti contabilizzati in massa attiva e delle posizioni debitorie il cui quietanzamento è stato effettuato dalla Gestione Ordinaria di Roma Capitale), pari € 2,50 miliardi, e dei pagamenti certi per l'estinzione del debito finanziario residuo con ammortamento diretto a carico della Gestione Commissariale, pari a circa € 2,32 miliardi. Sul punto si evidenzia che nel conteggio esposto, in via cautelativa, nel debito commerciale è stato aggiunto il debito potenziale derivante da garanzie fideiussorie mentre non è stato conteggiato il corrispondente credito potenziale per la rivalsa nei confronti dei mutuatari/concessionari insolventi.

Come preannunciato già a partire dalla proposta di aggiornamento del Piano di Rientro al 31 maggio 2019, le disposizioni introdotte dal DL 34/2019 (c.d. "DL Crescita"), ferma restando la previsione di pagamenti sul fronte del debito commerciale (pari a € 200 milioni nel periodo 2019-2022), hanno risolto i problemi di liquidità della Gestione Commissariale. La tabella seguente evidenzia i flussi di cassa aggiornati.



Tabella 6 – Sintesi flussi di cassa al 31 maggio 2023

Anno	Totale risorse finanziarie post DL Crescita (h=a+b+c+d+e+f+g)	Rimborso aperture di credito	Debiti finanziari residui	Derivati	Totale debiti finanziari (l)	Stima pagamenti commerciale (j)	Saldo annuo (k = h - i - j)	Saldo cumulato (l = l-1 + k)
2023	416.188.832	91.936.591	150.210.611	- 1.975.255	240.171.947	48.941.486	127.075.398	127.075.398
2024	154.270.559		156.369.934	2.943.220	159.313.154		- 5.042.596	122.032.802
2025	157.521.094		157.012.511	2.798.304	159.810.815		- 2.289.721	119.743.082
2026	150.771.631		149.850.627	2.600.698	152.451.325		- 1.679.694	118.063.387
2027	114.022.167		145.630.590	2.374.026	148.004.616		- 33.982.449	84.080.938
2028	117.272.703		122.244.188	2.073.013	124.317.202		- 7.044.498	77.036.440
2029	120.523.239		115.254.539	1.705.043	116.959.582		3.563.657	80.600.097
2030	123.773.776		108.434.062	1.658.555	110.092.616		13.681.159	94.281.256
2031	122.194.312		76.450.010	-	76.450.010		45.744.301	140.025.558
2032	134.153.095		77.175.931	-	77.175.931		56.977.164	197.002.721
2033	137.403.544		78.714.293	-	78.714.293		58.689.250	255.691.971
2034	140.653.992		80.430.779	-	80.430.779		60.223.213	315.915.185
2035	143.904.445		70.312.594	-	70.312.594		73.591.850	389.507.035
2036	158.482.140		72.178.961	-	72.178.961		86.303.179	475.810.214
2037	164.055.342		67.863.806	-	67.863.806		96.191.536	572.001.750
2038	167.297.369		62.638.578	-	62.638.578		104.658.791	676.660.541
2039	170.539.395		64.807.503	-	64.807.503		105.731.892	782.392.433
2040	173.781.426		67.081.242	-	67.081.242		106.700.184	889.092.617
2041	425.170.000		69.462.844	-	69.462.844		355.707.156	1.244.799.773
2042	225.170.000		71.964.498	-	71.964.498		153.205.502	1.398.005.275
2043	225.170.000		74.613.984	-	74.613.984		150.556.016	1.548.561.291
2044	225.170.000		77.403.438	-	77.403.438		147.766.562	1.696.327.853
2045	225.170.000		80.361.955	-	80.361.955		144.808.045	1.841.135.898
2046	225.170.000		83.488.323	-	83.488.323		141.681.677	1.982.817.575
2047	225.170.000		42.987.545	-	42.987.545		182.182.455	2.165.000.030
2048	225.170.000		-	-	-		225.170.000	2.390.170.030
Grand Total	4.868.169.060	91.936.591	2.322.943.348	14.177.604	2.429.057.544	48.941.486		

Si precisa che l'importo della stima dei pagamenti residui del debito commerciale nell'anno 2023 (complessivamente pari a circa € 48,9 milioni), deriva dalla stima iniziale, pari a una media di € 50 milioni annui per quattro anni, al netto dei pagamenti effettivamente quietanzati dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2023 (data di aggiornamento degli incassi e pagamenti riportati nel proposta di aggiornamento al 31 maggio 2023), complessivamente pari a circa € 151,1 milioni. È opportuno precisare inoltre che la stima di pagamenti residui nell'anno 2023, come detto pari a complessivi € 48,9 milioni, risulterebbe già interamente assorbita da:

- posizioni per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione di pagamento, ma non ancora quietanzate da parte dei competenti uffici capitolini;
- posizioni debitorie, a vario titolo, accertate ma non ancora autorizzate al pagamento (es. posizioni in attesa di accettazione da parte del creditore posizioni e/o per le quali in sede di rilascio dell'autorizzazione sono emersi elementi ostativi al pagamento, ecc.);
- posizioni per le quali, in conformità alla procedura individuata e alle preferenze espresse dai creditori, è stata rilasciata l'autorizzazione al pagamento per il 50% dell'ammontare inserito e per le quali resta da pagare il residuo 50%.



Il residuo netto dei pagamenti sul fronte dei debiti commerciali presenta pertanto un saldo negativo come riepilogato nella tabella seguente:

Tabella 7- Residuo "netto" pagamenti debito commerciale

Stima iniziale dei pagamenti debito commerciale (a)	€ 200.000.000,00
Pagamenti effettivamente quietanzati dal 01.01.2019 al 30.04.2023 (b)	€ 151.058.513,84
Residuo "lordo" pagamenti debito commerciale (c = a - b)	€ 48.941.486,16
Autorizzazioni al pagamento non ancora quietanzate (d)	€ 31.448.701,58
Posizioni debitorie accertate ma non ancora autorizzate al pagamento o posizioni debitorie il cui quietanzamento è stato effettuato dalla Gestione Ordinaria di Roma Capitale (e)	€ 25.160.442,40
Posizioni autorizzate al pagamento al 50% per le quali va pagato il residuo 50% (f)	€ 15.694.537,99
Residuo "netto" pagamenti debito commerciale (g = c - d - e - f)	-€ 23.362.195,81

In aggiunta a quanto sopra riportato, si rappresenta che, a oggi, sono state accertate ulteriori posizioni debitorie di importo pari complessivamente a circa € 47,6 milioni, relative a creditori (principalmente Regione Lazio, Farmacap e Città Metropolitana di Roma) nei confronti dei quali esistono contemporaneamente crediti iscritti in massa attiva e attestati come certi liquidi ed esigibili da parte dei competenti uffici capitolini. Atteso che i crediti nei confronti di tali soggetti ammontano a complessivi € 120 milioni, è ragionevole supporre che tali posizioni verranno compensate integralmente dalla riscossione dei rispettivi crediti, salvaguardando così le previsioni di liquidità.

Come già descritto nelle recenti proposte di aggiornamento del Piano, nei debiti finanziari riportati alla colonna i) della precedente tabella 6 è attualmente incluso il rimborso a Roma Capitale delle rate di mutui derivanti da aperture di credito e prestiti flessibili pagate dalla gestione ordinaria, risultati di competenza della Gestione Commissariale sulla base di quanto stabilito dalla legge di bilancio 2019, per un importo complessivo pari a € 91.936.591,33. Sul punto la Gestione Commissariale, al fine di mitigare il rischio di incorrere in crisi di liquidità e massimizzare le disponibilità per far fronte al pagamento dei debiti commerciali, ha richiesto all'Amministrazione Capitolina di posticipare il rimborso di tali somme, anche tenendo conto della disponibilità di cassa di Roma Capitale.



Alla luce di quanto sopra esposto, considerando anche le ulteriori risorse già disponibili, l'effettiva capacità per il pagamento del debito commerciale ammonta a circa € 182,2 milioni, come di seguito riportato:

Tabella 8 - Disponibilità effettive per pagamento debito commerciale

Residuo "netto" pagamenti debito commerciale (cfr. tab 7)	-€ 23.362.195,81
Margine liquidità disponibile (cfr. tab 6)	€ 77.036.439,91
Posticipo rimborso "rate aperture di credito" nei confronti di Roma Capitale	€ 91.936.591,33
Totale disponibilità per pagamento debito commerciale	€ 145.610.835,43

Le previsioni di cassa fin qui effettuate potrebbero essere inficiate da eventuali pronunce sfavorevoli, riguardanti contenziosi di rilevante importo. Basti pensare che sono attualmente in corso contenziosi in cui le richieste di controparte ammontano a circa € 500 milioni, in gran parte ricadenti nel periodo di competenza della Gestione Commissariale. Tali contenziosi sono tuttora in attesa di giudizio e, pertanto, difficilmente potranno perfezionarsi le condizioni previste dalla normativa ai fini dell'inserimento in massa passiva entro i termini previsti dalla legge di bilancio 2019 e ss.mm.ii.

Altro elemento di attenzione è rappresentato dai debiti potenziali derivanti dalle procedure espropriative pregresse. Per quanto riguarda gli espropri, come già evidenziato nelle recenti proposte di aggiornamento del Piano, gli approfondimenti effettuati, sia sul fronte del contenzioso sia sul fronte degli espropri, portano a ritenere che, anche alla luce della probabile duplicazione di tali poste nei rispettivi fondi, i debiti realisticamente riconoscibili dai competenti uffici capitolini entro il 31 dicembre 2023 possano essere assorbiti dalle effettive disponibilità indicate nella precedente tabella 6.

D'altra parte, va rilevato che l'analisi dei flussi di cassa viene effettuata prudenzialmente, senza considerare gli incassi sul fronte della massa attiva. Pertanto, un eventuale aumento dei pagamenti sul fronte del debito commerciale potrebbe, almeno in parte, essere compensato dagli incassi della massa attiva, sulla base anche delle procedure di definizione agevolata previste dal DL 199/2018.



Sintesi incassi e pagamenti

Tabella 9 - Sintesi incassi e pagamenti 2022

<i>Pagamenti debito commerciale</i>	96.005.879,54
<i>Pagamenti debito finanziario</i>	312.465.269,88
<i>Riscossioni massa attiva</i>	85.824.786,57




Procedure di selezione dei creditori da soddisfare

Con riferimento alle procedure per la selezione dei creditori da soddisfare, giova rappresentare che la sentenza della Corte Costituzionale n. 154/2013, aderendo ad un proprio precedente orientamento, ha ritenuto che «*Non vi è lesione del diritto di azione perché la pretesa creditoria all'esecuzione forzata non è frustrata, ma è meramente deviata da uno strumento di soddisfacimento individuale verso uno di tipo concorsuale*». Tale conclusione risulta sorretta, nell'iter argomentativo del Giudice delle leggi, dalla considerazione che è il rispetto della *par condicio creditorum* a costituire “*ragione sufficiente di tale meccanismo sostitutorio dello strumento di tutela approntato dall'ordinamento*”. È, tuttavia, altrettanto noto che la medesima sentenza n. 154/2013, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale prospettate dai rimettenti, ha con chiarezza precisato che “*Non vi è una successione di soggetti giuridici, giacché il debitore rimane soltanto il Comune di Roma, nei cui confronti si sono formati i giudicati. Solo le azioni esecutive sono distinte in base alla data del 28 aprile 2008, senza peraltro che la norma di interpretazione autentica abbia sostituito un altro soggetto a quello individuato nelle sentenze, né abbia modificato il criterio di imputazione stabilito originariamente dall'art. 78 del d.l. n. 112 del 2008.*”

L'inesistenza di una successione tra soggetti giuridici ed il suo necessitato corollario della perdurante titolarità delle posizioni giuridiche soggettive in capo a Roma Capitale, oltre all'assenza di una specifica normativa di riferimento, inducono a ritenere che non possa essere risolto compiutamente, - in una logica di *par condicio* tecnicamente intesa - il problema delle tutele concorsuali da offrire ai creditori. La dimensione dinamica della c.d. massa passiva con particolare riguardo alla composizione delle singole posizioni che la formano, si ribadisce, non ancora integralmente accertate, costituisce circostanza decisiva per affermare che l'istanza per il loro inserimento nel Piano di Rientro sia di competenza esclusiva di Roma Capitale (come ribadito peraltro dall'art. 1 comma 927 e ss della legge n. 145/2018); quest'ultima, unico soggetto titolato a disporre, continua, infatti, a detenere la documentazione suscettibile di comprovare la sussistenza dei requisiti di legge previsti per l'utile definizione del procedimento di liquidazione e, anche per il principio di prossimità della prova, ad essere onerata di compiere i necessari accertamenti circa l'assenza di sopravvenienze (intervenute prescrizioni del credito, modifica dei soggetti creditori, ecc.) o di qualsiasi altra circostanza ostativa al pagamento.



Le suddette conclusioni, peraltro confermate dalla decennale prassi applicativa, come testimoniano numerosi documenti di rendicontazione ufficiale predisposti in passato da questa Gestione Commissariale, non esonerano però dal definire, in relazione al segmento procedimentale di propria competenza, criteri univoci a garanzia della parità di trattamento dei creditori coinvolti. In considerazione di tutto quanto sopra rilevato, si ritiene che l'unico criterio suscettibile di assicurare uguale trattamento a situazioni obiettivamente omogenee non possa che essere di tipo cronologico, con riferimento alle concrete possibilità di esercizio delle prerogative commissariali. La struttura complessa della liquidazione dei debiti pregressi consente, infatti, di ritenere che l'attivazione dei poteri del Commissario Straordinario sia subordinata alla positiva conclusione del segmento procedimentale, posto dalla normativa in capo a Roma Capitale; in altri termini, solo una volta che quest'ultima avrà completato l'*iter* di sua competenza, attraverso l'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi, ivi compreso il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, quando necessario, e avrà prodotto le idonee "attestazioni", previste dal citato art. 1 commi 927 e ss della legge n. 145/2018 e dal DPCM 4 luglio 2008, la Gestione Commissariale avrà il potere di attivare i propri poteri di accertamento e liquidazione, adottando tutti gli atti finalizzati all'emissione dell'autorizzazione al pagamento. È evidente che, in tale contesto, acquista importanza dirimente, dal punto di vista temporale, la verifica della concreta idoneità della documentazione prodotta da Roma Capitale, a corredo delle richieste di inserimento, a consentire l'utile conclusione del procedimento. Si ritiene, pertanto, che la declinazione in termini operativi di tale criterio debba essere quella di seguire, ai fini dell'emissione delle autorizzazioni di pagamento, fino a concorrenza delle risorse disponibili nei singoli periodi per il pagamento dei debiti commerciali, l'ordine delle richieste di inserimento complete dal punto di vista documentale, pervenute presso il protocollo di questa Gestione Commissariale, da parte degli uffici di Roma Capitale.



ALESSANDRO
BELTRAMI

